



**PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ADOZIONE
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
2012-2014**

ATTUAZIONE DELL'ART. 39 BIS COMMA 1 LETT. C) LEGGE 184/83 CON MODIFICHE LEGGE 476/98, SUL PERCORSO RELATIVO ALLE EQUIPE ADOZIONI CONSULTORI FAMILIARI E AGLI ENTI AUTORIZZATI IN COLLEGAMENTO CON IL TRIBUNALE PER I MINORENNI.

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 39 bis della legge 184/83 le Regioni:

- concorrono allo sviluppo della rete dei servizi a favore dell'adozione;
- vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione nazionale ed internazionale al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
- promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

Il protocollo operativo regionale per l'adozione nazionale ed internazionale approvato con DGR 1132 del 6 maggio 2008, firmato da 17 enti autorizzati che operano nel Veneto, dal Tribunale per i Minorenni e dalla Regione Veneto è scaduto ed i soggetti firmatari ritengono opportuno rinnovarlo sulla scorta dell'esperienza data dall'applicazione dello stesso.

Nella Regione del Veneto, in base alla legge regionale 25 marzo 1977, n. 28, art. 2 comma 5) le competenze in materia di adozione e affidamenti preadottivi sono attribuite ai consultori familiari delle aziende ULSS.

Con DGR 712 del 23/03/01 sono state istituite presso ogni Azienda ULSS del Veneto delle Equipe adozioni specializzate nella gestione del procedimento adottivo e che la Regione del Veneto ha individuato in tali Equipe i servizi atti a svolgere i compiti di cui all'art. 29 bis della legge 184/83.

La DGR 3922 del 4 dicembre 2007 dà mandato alla Direzione Regionale competente di attuare tutte le iniziative necessarie per la realizzazione del nuovo protocollo operativo per l'adozione secondo i seguenti indirizzi:

- valorizzare la dimensione dell'accompagnamento alla scelta e in tutte le fasi del procedimento;
- sviluppare e dare stabilità agli interventi di sostegno della famiglia e del minore sia nella fase dell'attesa che nel post adozione, sia per l'adozione internazionale che per l'adozione nazionale;
- valorizzare la dimensione provinciale, prevedendo eventualmente anche la realizzazione di forme sperimentali di gestione interprovinciali dei procedimenti adottivi.
- individuare forme di verifica e di controllo che coinvolgano sia le equipe adozioni che gli enti autorizzati, anche in risposta a singole segnalazioni.

Il procedimento adottivo, così come delineato dalla legge 184/83, e successive modifiche, può essere suddiviso in quattro fasi distinte e successive:

1. **fase di informazione-sensibilizzazione** precedente alla dichiarazione di disponibilità all'adozione al TM;
2. **indagine psicosociale della coppia** su mandato del TM;
3. **fase di accompagnamento post-decreto di idoneità** fino all'ingresso in Italia del minore (fase dell'attesa);
4. **fase di post adozione** (nella quale sono comprese le attività di vigilanza ai sensi dell'art. 34 della legge 184/83, le attività legate alla stesura delle relazioni di follow-up richieste dalle autorità dei paesi di provenienza e le iniziative di sostegno al minore adottato e alla sua famiglia).

In ognuna di queste fasi possono essere individuate e definite le competenze di ognuno dei soggetti che intervengono nel procedimento adottivo (Regione, Equipe adozioni, Tribunale per i Minorenni, Enti autorizzati). L'evoluzione dei Servizi per l'adozione nel Veneto ha portato ad una fattiva collaborazione ed interazione fra i vari soggetti che operano nell'adozione, realizzata attraverso i Progetti Pilota regionali a partire dal 2004 al 2010. Si è verificata una sostanziale modificazione delle prassi operative nella direzione di sostenere e valorizzare l'accompagnamento della coppia, del minore adottato e della sua famiglia, in tutto il percorso adottivo. Attraverso l'attività del Tavolo di lavoro provinciale infatti è stato possibile sviluppare forme di coordinamento finalizzate a garantire una risposta complessiva caratterizzata da unitarietà, coerenza, continuità, omogeneità, trasparenza ed alta integrazione. Il lavoro di collaborazione tra equipe adozioni ed Enti autorizzati è l'asse portante nella messa in comune di esperienze, competenze e professionalità con obiettivi condivisi.

La scelta di operare in ambito provinciale garantisce inoltre una maggiore vicinanza al contesto di vita delle coppie e delle famiglie adottive, garantendo nello stesso tempo possibilità di realizzare con continuità ed economicità le attività di accompagnamento e sostegno. Le attività previste nel presente protocollo per le diverse fasi del procedimento, promosse da ciascuna delle Aziende ULSS e dagli Enti autorizzati firmatari, sono valide per tutti i cittadini residenti nel territorio del Veneto.

LA REGIONE DEL VENETO, LE AZIENDE U.L.L.S.S.S. DELLA REGIONE VENETO, IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA, IL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI DEL VENETO, I SOTTOSCRITTI ENTI AUTORIZZATI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1) LA REGIONE VENETO

1.1 - Promuove, coordina e monitora lo sviluppo del sistema "Veneto-Adozioni" anche attraverso la realizzazione di attività di aggiornamento e di formazione degli operatori e la produzione di materiale didattico finalizzato a fornire una base di contenuti comune alle coppie interessate all'adozione.

1.2 - Sostiene l'informatizzazione delle Equipe adozioni (programma "adonet") in modo da rendere possibile un idoneo monitoraggio delle attività anche al fine di garantire livelli adeguati di intervento.

1.3 - Vigila e controlla sul funzionamento delle strutture e dei servizi pubblici e, per quanto attiene gli Enti autorizzati firmatari il presente protocollo, monitora l'attività anche attraverso il gruppo di monitoraggio e controllo.

1.4 - Si impegna a costituire una Banca Dati Regionale per monitorare l'andamento dell'adozione nazionale ed internazionale nelle varie fasi, come strumento per validare periodicamente le linee guida regionali e l'applicazione del presente protocollo e per attuare le attività di vigilanza di cui al punto precedente.

1.5 - Al fine di programmare e coordinare la realizzazione delle attività di tutti i soggetti impegnati a livello territoriale nell'ambito dell'adozione, promuove la realizzazione di:

- sette Tavoli di lavoro a livello provinciale costituiti dai rappresentanti delle Equipe adozioni delle Aziende ULSS di ciascuna Provincia e degli Enti autorizzati firmatari del presente protocollo che partecipano alla programmazione, realizzazione e monitoraggio nello stesso territorio.

Il Tavolo sarà coordinato dal referente provinciale individuato ai sensi della DGR 712/01; al Tavolo di lavoro possono essere invitati altri soggetti attivamente impegnati nel territorio provinciale di pertinenza per la programmazione di particolari attività di promozione dell'adozione e di sostegno della famiglia adottiva;

- un Tavolo regionale di coordinamento dei referenti provinciali integrato da un rappresentante del Tribunale per i Minorenni;
- un Tavolo di coordinamento degli Enti autorizzati firmatari del presente protocollo.

Questi tre Tavoli sono coordinati dal Dirigente regionale competente che avrà anche il compito di rappresentare in sede politica le istanze dei gruppi.

1.6 - Sostiene e promuove lo sviluppo dell'integrazione fra i Servizi e le iniziative che compongono il sistema veneto per le adozioni anche attraverso la promozione e l'eventuale finanziamento di progetti orientati al sostegno della famiglia adottiva che sono coordinati a livello provinciale dal Tavolo di lavoro di cui al punto 1.5.

1.7 - Si impegna a produrre e diffondere materiale informativo sull'adozione nazionale ed internazionale e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà. Concorre alla realizzazione di materiale

didattico per i corsi di informazione e sensibilizzazione sull'adozione nazionale ed internazionale e per le attività nella fase dell'attesa organizzate nell'ambito del presente protocollo.

1.8 - Promuove e sostiene, nei limiti di spesa consentiti, la realizzazione di strumenti unitari di accesso e di informazione alle attività promosse dal sistema dei Servizi per l'adozione quali ad esempio il sito internet www.venetoadozioni.it e il numero verde 800416030.

1.9 - Si impegna a rendere disponibile date e materiale relativi alle iniziative in materia di adozione nazionale ed internazionale proposte dalle Aziende ULSS e dagli Enti autorizzati firmatari del presente protocollo trasmessi dagli stessi alla Direzione Regionale competente.

2) LE AZIENDE U.U.L.L.S.S.S.S. DELLA REGIONE VENETO, ATTRAVERSO LE EQUIPES ADOZIONI CONSULTORIO FAMILIARE

2.1 - Su mandato del TM, svolgono lo studio della coppia disponibile all'adozione redigendone alla fine la relazione psicosociale da inviare al TM.

Confermano l'eventuale validità della relazione psicosociale per i Paesi che lo richiedano, oltre a rilasciare eventuali e/o ulteriori attestazioni e certificazioni richieste dalle autorità estere tramite l'Ente autorizzato.

2.2 - Offrono consulenza e sostegno alla coppia, al minore adottato e alla sua famiglia in tutte le fasi del procedimento adottivo, anche in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti. Particolare attenzione sarà riservata all'inserimento scolastico del bambino ed al sostegno psicosociale nelle fasi di passaggio nel ciclo di vita.

2.3 - Trasmettono e/o comunicano alla Regione e agli Enti le attività o le iniziative programmate presso le proprie sedi.

2.4 - Monitorano le attività e le prestazioni utilizzando il programma informatico "adonet".

2.5 - Partecipano con continuità alla programmazione, alla realizzazione e al monitoraggio delle attività a favore dell'adozione nella fase dell'attesa e nel post adozione programmate nel Tavolo di lavoro a livello provinciale di cui al punto 1.5 e 1.6 ed ad eventuali Tavoli di lavoro promossi dalla Regione.

2.6 - Collaborano per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow-up.

3) GLI ENTI AUTORIZZATI ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

3.1 - Garantiscono la presenza di una sede operativa nell'ambito della regione, la quale dovrà essere aperta e accessibile al pubblico per almeno 25 ore settimanali. La sede dovrà essere dotata di un recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica.

L'Ente si avvale di personale qualificato e debitamente formato per realizzare tutte le attività di informazione, formazione, sostegno ed accompagnamento previste nel presente protocollo, sia in Italia che all'estero.

3.2 - Collaborano con le Equipe adozioni e con gli altri soggetti impegnati a livello territoriale per realizzare attività di supporto e di sostegno alle coppie in tutte le fasi dell'iter adottivo, fatte salve le altre attività specifiche che l'Ente desidera attuare.

3.3 - Partecipano con continuità alla programmazione, alla realizzazione e al monitoraggio delle attività a favore dell'adozione nella fase dell'attesa e nel post adozione programmate nel Tavolo di lavoro a livello provinciale di cui al punto 1.5 e 1.6 ed ad eventuali Tavoli di lavoro promossi dalla Regione.

3.4 - Concorrono alla realizzazione di materiale informativo e didattico che potrà essere diffuso a livello regionale. Si impegnano a fornire opportuna documentazione su quanto sottoscritto nel presente protocollo ai competenti uffici regionali.

3.5 - Comunicano con tempestività alla competente Direzione Regionale e rendono disponibili e condivisibili agli altri soggetti firmatari del presente Protocollo le proprie attività od iniziative relative all'adozione internazionale e alle altre forme di solidarietà.

3.6 - Organizzano attività di accompagnamento e formazione durante la fase dell'attesa con cadenza almeno semestrale.

3.7 - Accompagnano l'eventuale richiesta di modifica o estensione dell'idoneità inoltrata dalla coppia al Tribunale per i Minorenni con un'adeguata motivazione che metta in evidenza il cammino di formazione e maturazione della coppia.

3.8 - Garantiscono la disponibilità ad aderire a forme di coordinamento e collaborazione nell'ambito di progetti di protezione e promozione dell'infanzia e di sostegno dei procedimenti adottivi promossi dalla Regione Veneto.

3.9 - Collaborano per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow-up.

3.10 - Caratterizza le proprie attività di cooperazione nei Paesi di origine:

- mettendo a disposizione del personale professionalmente specializzato;
- con lo sviluppo di partnership, laddove sia possibile, con le strutture pubbliche;
- con la produzione di una adeguata documentazione;
- con una presenza costante, continuativa e strutturata nello Stato estero (in accordo con la normativa del Paese).

4) IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

4.1 - Diffonde il materiale informativo regionale, se disponibile, presso la propria sede, indirizzando le coppie alle Equipe adozioni territorialmente competenti.

4.2 - Si rende disponibile per la realizzazione di eventuali iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori impegnati nel procedimento adottivo relative agli aspetti di propria competenza.

4.3 - Concorre alla realizzazione di materiale didattico per i corsi di informazione e sensibilizzazione sull'adozione nazionale ed internazionale e per le attività nella fase dell'attesa organizzate nell'ambito del presente protocollo

4.4 - Collabora per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow-up.

4.5 - Nei casi di adozione nazionale fornisce alle équipes adozioni e alle coppie le informazioni occorrenti per tutti gli aspetti di sua competenza nella fase di passaggio da situazioni di accoglienza in comunità o di affidamento familiare alla nuova famiglia adottiva.

4.6 - Fornisce alla Regione Veneto i dati relativi alle procedure all'adozione (nazionale ed internazionale) tramite l'Osservatorio regionale "Nuove Generazioni e Famiglia".

4.7 - Nel caso in cui il TM rigetti l'istanza della coppia (adozione internazionale), lo stesso provvederà a comunicare la disposizione all'équipe adozione.

GLI AMBITI DI COMPETENZA NELLE VARIE FASI DEL PERCORSO ADOTTIVO

A: Prima fase: i corsi di informazione e sensibilizzazione

La finalità primaria del corso di informazione e sensibilizzazione all'adozione nazionale ed internazionale è quella di fornire ai genitori adottivi tutti gli elementi conoscitivi necessari ad avviare una serena e critica valutazione personale e di coppia prima di presentare la "dichiarazione di disponibilità" presso il Tribunale per i Minorenni.

L'obiettivo della prima parte del corso, gestita dall'équipe adozione, è quella di maturare con consapevolezza sia la scelta di procedere nel cammino dell'adozione sia quella di avviarsi verso la scelta dell'adozione nazionale e/o internazionale; nella seconda parte del corso, gestita dall'Ente autorizzato, la coppia troverà un adeguato approfondimento sulla cultura e legislazione dei paesi di origine in cui l'Ente opera, all'interno della dimensione della sussidiarietà nello spirito della normativa nazionale ed internazionale.

Le tematiche, la metodologia e le professionalità individuate, rispondono agli obiettivi sopra riportati.

5.1 - Il corso è suddiviso in due parti conseguenti fra di loro: la prima parte, di non meno di 8 ore, è organizzata dalle Equipe adozioni; non devono passare più di 60 giorni dalla data di iscrizione a quella di inizio del corso. La seconda parte, di non meno di 12 ore, è organizzata dagli Enti autorizzati firmatari del protocollo operativo regionale.

Il numero previsto di partecipanti ai due corsi è stabilito in un minimo di 5 coppie sino ad un massimo di 10 coppie.

5.2 - Le équipes adozioni danno informazione alle coppie sui corsi di informazione e sensibilizzazione avviati dagli Enti autorizzati firmatari del presente protocollo e delle attività degli altri Enti autorizzati.

5.3 - Gli Enti autorizzati si impegnano a programmare il corso con una frequenza almeno bimestrale (sei corsi nell'arco di un anno) la cui attivazione sarà compatibile al raggiungimento del numero minimo di

partecipanti al gruppo; tale frequenza potrà essere raggiunta anche attraverso accordi con altri Enti firmatari del presente protocollo.

5.4 - Il corso tenuto presso un Ente autorizzato è riconosciuto valido anche dagli altri Enti firmatari del presente protocollo.

5.5 - Gli incontri saranno strutturati in maniera da affiancare alle relazioni lavori di gruppo al fine di permettere un lavoro attivo di riflessione ed elaborazione delle problematiche proposte da parte delle coppie.

5.6 - I corsi non sono in alcun modo finalizzati ad attuare una forma di valutazione della coppia. La coppia può quindi iscriversi ad un corso organizzato all'interno della Provincia, indipendentemente dal territorio di appartenenza.

Per le provincie di Belluno e Rovigo è data la possibilità di poter accedere ai corsi delle altre provincie per rispettare la tempistica prevista, in mancanza del numero minimo previsto per l'avvio di un corso (almeno 5).

5.7 - Qualora l'Ente autorizzato non ricopra con la sua attività almeno tre aree geografiche, deve accordarsi con altri Enti autorizzati, firmatari del presente protocollo, che operano nelle aree geografiche e socio-culturali non coperte.

5.8 - I relatori saranno figure competenti in ambito giuridico, psicologico, medico e sociale in relazione ai contenuti proposti. I conduttori dei gruppi dovranno avere una formazione specifica nell'ambito della conduzione delle dinamiche di gruppo e delle adozioni.

5.9 - Gli Enti autorizzati trasmetteranno annualmente alla Direzione dei Servizi Sociali della Regione del Veneto il programma ed il calendario dei percorsi di informazione e sensibilizzazione, completo del nominativo dei docenti e dei conduttori dei gruppi (con copia dei curricula) e sedi.

I temi trattati nei corsi organizzati dalle Equipe adozioni sono i seguenti:

1. *dal desiderio di un figlio alla realtà dell'adozione* - l'iter adottivo, il ruolo del Tribunale per i Minorenni, il ruolo dell'Equipe adozioni e degli Enti autorizzati, legislazione nazionale e cenni di legislazione internazionale, la solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà.
2. *il bambino adottivo* - lo stato di abbandono: aspetti giuridici, socio culturali, sanitari, la famiglia di origine del bambino, problematiche psicologiche del bambino abbandonato.
3. *essere genitori adottivi* - dalla mancanza di un figlio alla genitorialità adottiva: sterilità, infertilità, procreazione medicalmente assistita, adozione, genitorialità biologica e genitorialità adottiva, preparazione all'adozione: dalla disponibilità allo studio psicologico e sociale.
4. *il bambino e la nuova famiglia* - il bambino e la famiglia adottiva: la costruzione del legame familiare e le reti sociali, adolescenza e adozione.

I temi trattati nei corsi organizzati dagli Enti autorizzati sono i seguenti:

1. *La solidarietà* a favore dei bambini in difficoltà;
2. *Il principio di sussidiarietà*;
3. *L'adozione internazionale*: ruolo e operatività dell'Ente autorizzato, rapporto con lo stato straniero;
4. *l'avvicinamento al bambino straniero*: aspetti burocratici e di prassi (la fase di abbinamento, il soggiorno nello stato estero e l'incontro con il bambino);
5. *lo stato di abbandono* nei vari contesti sociali e culturali, psicologici e socio-sanitari, la famiglia di origine del bambino;
6. *l'inserimento nel nuovo contesto familiare*, sociale e scolastico

B. Seconda fase: indagine psico-sociale della coppia su mandato del TM

L'indagine psicosociale di coppia, su mandato del TM, è svolta dall'Equipe adozioni competente territorialmente che redige la relazione conseguente.

La Camera di Consiglio del TM, previo colloquio della coppia con un Giudice onorario, emette un decreto di idoneità o non-idoneità all'adozione internazionale.

Per l'adozione nazionale non è prevista alcuna emissione di decreto.

C. Terza fase: accompagnamento post-decreto di idoneità fino all'ingresso del minore in famiglia (fase dell'attesa)

Il tempo di attesa risulta per gran parte delle coppie uno spazio utile per rinforzare la motivazione all'adozione. Purtroppo i tempi sono estremamente variabili esponendo le coppie ad una situazione di

incertezza, a momenti di crisi e di scoraggiamento circa l'esito del progetto. La coppia ha necessità quindi di essere accompagnata ad affrontare e superare la frustrazione dell'attesa e nel contempo a prepararsi al meglio al nuovo compito di genitori adottivi. In questa fase è necessaria la collaborazione tra Ente ed Equipe adozioni anche per dare un senso di continuità al lavoro precedente nell'ottica di una futura adozione.

Va sottolineato che nella fase dell'attesa appare rilevante il ruolo dell'equipe adozioni, soprattutto nei procedimenti di adozione nazionale in quanto c'è il rischio che la coppia avverta la solitudine e la marginalizzazione.

Ente autorizzato

6.1 - Cura gli eventuali aggiornamenti della relazione psicosociale richiesti dalle competenti autorità dei paesi esteri.

6.2 - Offre indicazioni alla coppia rispetto alla produzione di eventuali certificazioni medico-specialistiche richieste dalle autorità dei paesi esteri.

6.3 - Organizza attività di accompagnamento e formazione durante la fase dell'attesa con cadenza almeno trimestrale; tali attività sono organizzate autonomamente o in accordo con le Equipe adozioni.

6.4 - Garantisce la disponibilità alle coppie, da cui hanno ricevuto il mandato, ad effettuare colloqui di aggiornamento relativi allo stato della pratica con una cadenza almeno semestrale; in ogni caso fornisce alla coppia ogni nuova informazione e /o situazione o fatto che può avere conseguenze sul procedimento adottivo in atto.

6.5 - Garantisce un costante ed adeguato accompagnamento della coppia durante tutte le fasi di incontro e conoscenza del bambino nel paese straniero, favorendo condizioni adeguate.

Equipes adozioni

6.6 - Offrono consulenza e sostegno alla coppia in collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, su richiesta spontanea della coppia o su invio dell'Ente autorizzato o altri Servizi ULSS.

6.7 - Propongono all'interno di una programmazione realizzata a livello provinciale, in coordinamento con gli Enti autorizzati, attività di informazione, formazione e sostegno, aperte alle coppie che sono nella fase dell'attesa, quali ad esempio serate a tema o gruppi di sostegno.

D. Quarta fase: post adozione (ingresso del minore nella nuova famiglia)

7.1 - Il TM invia la copia della documentazione alle Equipe adozioni per l'informazione e gli obblighi di vigilanza (primo anno d'ingresso del minore). Nel caso di affidamento preadottivo chiede alle Equipe adozioni l'invio di 3 relazioni a cadenza quadrimestrale, terminato il quale il TM si pronuncia in merito all'adozione definitiva del minore.

7.2 - Nel caso di **affido a rischio giuridico (adozione nazionale)** la titolarità del caso spetta al servizio sociale affidatario del minore, fino alla dichiarazione dell'affidamento pre-adottivo; il Tribunale per i Minorenni, il Servizio sociale affidatario e l'Equipe adozioni, in base alle loro specifiche competenze, collaboreranno al fine di accompagnare il Minore nel passaggio alla nuova famiglia. In particolare il Servizio sociale affidatario del minore mantiene contatti con l'Equipe adozioni (che ha titolarità della posizione della coppia aspirante adottiva) dalla quale riceverà le informazioni relative all'inserimento del bambino nella famiglia.

L'Equipe adozioni diventa titolare del caso quando la situazione giuridica si trasforma in affidamento preadottivo.

Nel caso di abbinamento di adozione nazionale, il TM informa l'Ente autorizzato, tramite la coppia, per le conseguenze relative all'adozione internazionale.

7.3 - Al momento dell'arrivo del bambino in Italia (adozione internazionale), la coppia adottiva può scegliere di essere seguita dal punto di vista psicosociale dall'Equipe adozioni o dall'Ente autorizzato.

Chi riceve l'incarico dalla coppia (Equipe adozioni od Ente autorizzato) garantisce l'accompagnamento psicosociale per tre anni dall'ingresso del minore e redige le relazioni di follow up richiesti dallo Stato estero, secondo le scadenze, i tempi e la modalità indicati nella "Scheda informativa adozione internazionale" allegata al presente Protocollo. Nel rispetto delle modalità espressamente richieste dal Paese estero, l'Ente autorizzato invierà all'Equipe adozioni, unitamente alla "scheda informativa adozione internazionale" che è allegata al presente anche eventuali disposizioni con cui dovranno essere effettuate le relazioni di follow-up per i Paesi stranieri.

Si definiscono in dettaglio i seguenti compiti:

7.4 - All'ingresso del minore in Italia l'Ente autorizzato invierà all'Equipe adozioni la "Scheda informativa adozione internazionale" allegata al presente Protocollo che attesta la scelta della coppia in merito all'accompagnamento nel post adozione, compilata in tutte le sue parti. Nel caso in cui lo Stato straniero chieda delle relazioni con particolari informazioni, dati o "format", l'Ente autorizzato allegnerà alla "Scheda informativa adozione internazionale" un modello-base con cui devono essere prodotte le relazioni di follow-up.

7.5 - Nel caso in cui la coppia chieda di essere seguita nel post-adozione dall'Equipe adozioni, sarà la coppia stessa a far pervenire la documentazione relativa al minore alla suddetta equipe, oppure delegando questa attività all'Ente autorizzato, con consenso scritto. L'Equipe adozioni provvede ad inviare all'Ente autorizzato le relazioni di follow-up chieste dallo Stato estero, secondo le scadenze, i tempi e le modalità indicati nella "Scheda informativa adozione internazionale" affinché vengano trasmesse alle autorità centrali dei paesi di provenienza dei minori.

7.6 - L'Equipe adozioni e l'Ente autorizzato si impegnano ad accompagnare inoltre la coppia nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nella nuova famiglia.

Per accompagnamento si intende una serie di attività svolte dagli operatori (Psicologo, Assistente sociale) atte a sostenere e favorire la costruzione del legame di filiazione tra il bambino ed i genitori adottivi, nonché ad accompagnare il nucleo nel percorso di inserimento del bambino nel contesto sociale e scolastico.

L'attività è attuata attraverso:

- almeno 3 colloqui psicosociali (e/o visite domiciliari) nel primo anno di inserimento del bambino;
- almeno 4 colloqui psicosociali (e/o visite domiciliari) negli anni successivi, a cadenza semestrale.

È importante che gli operatori dell'Equipe adozioni e dell'Ente autorizzato svolgano anche delle osservazioni del minore (almeno 2 all'anno) per valutare la personalità e le relazioni che il bambino ha stabilito nel contesto familiare. Queste osservazioni ed attività appaiono necessarie anche ai fini della stesura dei report da inviare allo stato straniero.

7.7 - L'Equipe adozioni per tutti i casi svolgerà interventi di vigilanza (nel primo anno d'ingresso del minore su mandato del TM). Gli interventi di vigilanza svolti dall'équipe adozione, nel caso in cui la coppia intenda essere accompagnata dall'Ente autorizzato, risultano i seguenti:

- due incontri con il neo-nucleo adottivo nel corso del primo anno, fra cui una visita domiciliare;
- eventuali assunzione di informazioni dall'Ente autorizzato, Pediatra, medico di base, scuola ecc.

7.8 - Gli Enti autorizzati inviano le relazioni di follow-up allo Stato straniero e, per conoscenza, anche alle equipe adozioni nel primo anno d'ingresso (anno di vigilanza) e comunque nel rispetto della normativa nazionale in materia di privacy.

7.9 - Le linee-guida nazionali degli Enti autorizzati definiscono che "laddove i protocolli regionali prevedano che i report post-adottivi siano redatti dai servizi socio-sanitari, ma per un numero di anni minore rispetto a quello richiesto dal paese straniero, l'Ente autorizzato è tenuto alla stesura e alla trasmissione dei report per gli anni a seguire". Pertanto l'Equipe adozioni, alla conclusione dei tre anni d'ingresso del minore in famiglia farà un passaggio tempestivo di caso all'Ente autorizzato in modo da dare continuità all'attività svolta, di cui al punto 7.5.

7.10 - Nel caso in cui lo Stato straniero chieda che la relazione di follow-up sia svolta o dal Servizio pubblico o dall'Ente autorizzato, chi ha il compito di svolgere la relazione ha pure l'incarico dell'accompagnamento. Di questa disposizione la coppia deve essere messa al corrente prima dell'avvenuta adozione, anche per le spese conseguenti che la stessa dovrà sostenere.

Attività correlate nella fase di post-adozione

Le attività avviate da tempo nel territorio regionale in via sperimentale diventano con il presente protocollo parte integrante del lavoro di accompagnamento delle coppie, del minore e della sua famiglia. Si individuano in particolare quattro modalità utili allo sviluppo dei percorsi di sostegno nella fase del post adozione:

- a) Gruppi di sostegno, in tutte le modulazioni che essi possono assumere (ad esempio gruppi condotti da una figura professionale, di auto mutuo aiuto, gruppi paralleli genitori/minori, di genitori con adolescenti adottati, ecc).
- b) Incontri a tema aperti a tutte le coppie della Provincia, utili alla formazione permanente che dovrebbe caratterizzare il ruolo del genitore adottivo.

- c) Interventi nell'ambito scolastico rivolti agli insegnanti, al fine di favorire l'inserimento del bambino, anche attraverso attività rivolte alla totalità dell'ambiente scolastico, quali ad esempio, incontri di sensibilizzazione o di formazione per insegnanti. A tal fine viene qui allegato il protocollo d'intesa con l'Ufficio regionale scolastico.
- d) Interventi di consulenza/sostegno individuali soprattutto per quelle situazioni di crisi familiare o personale che possono verificarsi nel corso del dell'adozione.

E. VIGILANZA E MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO

8.1 - La vigilanza e il monitoraggio sull'attuazione del presente protocollo è finalizzata a garantire una completa ed omogenea offerta di servizi per l'adozione in tutto il territorio regionale.

8.2 - Dopo 60 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, la Regione istituisce un gruppo di monitoraggio e di controllo, composto dai vari soggetti che operano nell'ambito dell'adozione regionale che avrà il compito di verificare tempi, modalità di attuazione del presente protocollo sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e delle eventuali segnalazioni pervenute alla Regione.

8.3 - A seguito di reiterato non adeguamento al presente protocollo, la Regione si riserva la facoltà di mettere in atto provvedimenti nei confronti dell'Ente/Equipe inadempiente, previa comunicazione scritta e motivata.

8.4 - Il presente protocollo ha **durata triennale** a far data 1.1.2012 fino al 31.12.2014. In assenza di formale richiesta di revisione da parte di uno dei soggetti firmatari, si intende tacitamente rinnovato per i successivi tre anni.